



FEDERAZIONE CISAL SANITÀ

REGOLAMENTO ATTUATIVO DI PRIMA APPLICAZIONE

Articolo 1

Nella fase di organizzazione e stabilizzazione della Federazione CISAL Sanità viene adottato il presente regolamento che è parte integrante dello Statuto . Tutti gli Organi Nazionali e Territoriali sono tenuti ad osservarlo . Il regolamento disciplina la vita interna alla federazione .

Articolo 2

Viene costituito un Coordinamento Nazionale che comprenderà oltre ai soci fondatori un componente per ogni Regione in rappresentanza delle provincie aderenti e costituite in quella Regione ;

Articolo 3

L'organizzazione interna alla federazione è affidata ad un esecutivo composto da non oltre sette componenti di cui fanno parte, con le cariche sociali previste dell'integrativo dell'atto costitutivo, i soci fondatori . L'esecutivo riassume in se , fino alla celebrazione del congresso , tutte le funzioni e i compiti della segreteria nazionale , così come previsti e regolati dall'articolo 14 dello Statuto .

Il Coordinatore Nazionale nominato dall'Esecutivo , ha la rappresentanza legale della Federazione e di tutte le aree contrattuali previste dall'articolo 1 dello Statuto ;

Articolo 4

Gli organi nazionali e territoriali , in rapporto alla consistenza organizzativa , garantiranno la valorizzazione delle aree contrattuali : Area Medica , Area dirigenza non Medica , Area di Comparto , Area Sanità Privata ; A tal fine viene nominato un Responsabile Nazionale per ogni Area contrattuale .

Articolo 5

L'Esecutivo coadiuvato dal Coordinamento Nazionale decide l'indirizzo politico-sindacale della Federazione, definendone le linee programmatiche ed organizzative. Sono previste all'interno delle aree contrattuali dei coordinamenti professionali e/o di settore, allo scopo di valorizzare tutte le professionalità del complesso mondo della Sanità. L'esecutivo nomina, all'uopo, dei responsabili nazionali professionali;

Articolo 6

L'esecutivo in collaborazione con la Confederazione istituisce uno specifico settore di lavoro riguardante la gestione, l'offerta e l'erogazione di servizi a tutti gli iscritti (es.. Patronato - CAF etc...): Per il presente settore di lavoro viene nominato un coordinatore;

Articolo 7

In funzione della crescita organizzativa ed associativa l'esecutivo può istituire staff di lavoro su materie specifiche;

Articolo 8

L'esecutivo cura i rapporti con altre OO.SS. facenti parte di un'aggregazione e/o patti federativi di sindacati aventi l'obiettivo di acquisire la maggiore rappresentatività, prevista dalla normativa vigente;

Articolo 9

L'esecutivo in particolare:

- provvede alla nomina e revoca dei rappresentanti della Federazione, in seno agli organismi unitari e/o Confederali;
- definisce e disciplina le rappresentanze con le controparti;
- gestisce e cura i rapporti con le OO.SS. che chiedono di aderire alla Federazione fino al loro scioglimento e la piena confluenza.

Articolo 10

Il coordinamento nazionale decide l'importo mensile della quota delega, su proposta dell'esecutivo. La quota delega mensile non potrà essere inferiore al 70% e dovrà uniformarsi gradualmente al 90% dello stipendio per 13 mensilità. Il riparto viene deciso dall'esecutivo.

Articolo 11

Il congresso nazionale della Federazione CISAL Sanità sarà celebrato quando sarà ritenuto improcastinabile dal Coordinamento Nazionale , e comunque non oltre il raggiungimento di una consistenza di circa 2/3 delle Provincie e/o Regioni del territorio nazionale ;

Articolo 12

La crescita organizzativa della Federazione nelle strutture periferiche (Ente/Azienda , Provincia e Regione) deve realizzarsi secondo regole uniformi . E' compito dell'esecutivo nominare un coordinatore : provinciale e/o regionale nelle strutture periferiche, fino alla celebrazione dei relativi Congressi ;

Articolo 13

Le segreterie provinciali sono tenute a versare mensilmente le quote associative alla Federazione nazionale e alla Confederazione, anche a mezzo di RID bancario. La violazione di questo obbligo comporta l'eventuale sospensione di rappresentanza in seno agli organismi della Federazione CISAL Sanità e l'eventuale commissariamento dell'organismo territoriale ;

Articolo 14

E' fatto divieto agli organi territoriali di proclamare azioni di sciopero provinciali e/o regionali se non preventivamente concordati e autorizzati dall'esecutivo nazionale ;

Articolo 15

E' fatto divieto agli organi aziendali :

- di firmare contratti di locazione in nome e per conto della Federazione Cisal Sanità,
- di assumere personale alle dipendenze in nome e per conto della Federazione Cisal Sanità,
- di assumere oneri finanziari a qualsiasi titolo e genere in nome e per conto della Federazione CISAL Sanità ;

Articolo 16

I coordinatori Provinciali e/o Regionali come nominati dall'esecutivo sono tenuti ad informare preventivamente il Coordinamento Nazionale della costituzione degli Organismi medesimi e trasmettere (fax o posta) la composizione dell'esecutivo ;

Articolo 17

Per i provvedimenti disciplinari si fa riferimento , fino alla celebrazione del Congresso Costitutivo , alla norme richiamate dallo Statuto Confederale .

Articolo 18

Tutti coloro che dovessero obbligarsi in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento , sono responsabili personalmente e in solido . L'accettazione di una carica sindacale a qualunque livello presuppone la piena conoscenza di quanto previsto nel presente regolamento .

Il presente regolamento è approvato all'unanimità dall'Esecutivo in data 05 febbraio 2001 .